



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 4/13

1) Quaderno della sicurezza per il lavoratore, vademecum sicurezza nei cantieri.

Il Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza sul lavoro di Taranto produce e mette a disposizione un opuscolo formativo che evidenzia, in maniera molto chiara e precisa, i diversi aspetti da tenere in considerazione quando si lavora in un cantiere edile. Grazie a illustrazioni e foto esplicative, vengono evidenziati i principali aspetti relativi ai rischi derivanti dalle attività svolte dai lavoratori e gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa.

L'intento della pubblicazione è quello di costituire un utile strumento di lavoro che, attraverso una facile lettura, possa permettere la diffusione della cultura sulla sicurezza basata sul principio che solo l'osservanza delle norme può limitare gli infortuni e, quindi, sul valore indiscusso della prevenzione.

Il documento costituisce un utile strumento per tutte le figure che operano in cantiere o si occupano di sicurezza e fornisce indicazioni utili su:

Diritti e doveri dei lavoratori

Figure di cantiere (es. preposto, coordinatore, RSPP, ecc.);

Organi di Vigilanza;

Rischi e misure di prevenzione;

Attrezzature e Macchine da Lavoro;

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

La segnaletica di sicurezza.

Documenti da tenere in cantiere: il PIMUS, il POS ed il PSC.

BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic.1

2) Dispositivi di protezione individuale, il video sul corretto utilizzo

Il cantiere è un ambiente di lavoro che può riservare una serie di pericoli per chi vi lavora.

Cosa succederebbe ad esempio se una tenaglia (che pesa circa 300 g) cadesse da un'altezza di soli 2 m?

Per effetto della gravità, la tenaglia al momento dell'impatto svilupperebbe una forza 9 volte superiore al suo peso, provocando gravi lesioni nei confronti di eventuali lavoratori non protetti.

E' necessario, quindi, che tutti i lavoratori impegnati all'interno del cantiere abbiano in dotazione i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e li utilizzino correttamente.

Tra i DPI da utilizzare in cantiere troviamo:

- casco
- scarpe con puntale in ferro e soletta antiperforazione
- tuta
- guanti
- cuffie
- tappi per orecchie
- occhiali

E' disponibile a tal proposito un video di informazione ed autoformazione, realizzato da Esem (Ente paritetico scuola edile milanese) che può essere utilizzato da imprese, datori di lavoro e tecnici di settore per fornire agli operatori le nozioni di base necessarie al lavoratore per un corretto approccio al cantiere edile. I video sono disponibili in diverse lingue straniere, con titoli e commenti in lingua, per facilitare l'integrazione linguistica dei lavoratori appena giunti in Italia. Di seguito il link per approfondimenti e per formazione informazione dei lavoratori.

<http://www.acca.it/articolocompleto/tabid/80/ItemID/2504/View/Details/Default.aspx>

Si allega inoltre il test di autoverifica per accertare il livello di comprensione ottenuto.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic.2

3) Requisiti che devono possedere i formatori per la sicurezza

L'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. 81/2008 attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare criteri di certificazione della figura

del formatore per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 fissa i criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, specificando che deve essere garantita la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- 1) conoscenza
- 2) esperienza
- 3) capacità didattica

oltre al prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il Decreto entra in vigore tra 12 mesi.

Vedi all. sic.3

4) Pubblicato il decreto sulla segnaletica per i cantieri stradali

Pubblicato l'avviso relativo al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua i criteri di sicurezza relativi a revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale nelle attività in presenza di traffico veicolare. Il decreto era atteso da tempo. Non solo perché le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. L'articolo 161, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 81/2008 demandava ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. E il regolamento elaborato aveva anche ottenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 ottobre 2012. Il nuovo Decreto del 4 marzo 2013 all'art.1 sottolinea che al di là dei criteri individuati, la loro applicazione "non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità". In particolare le attività lavorative di cui si occupa il decreto "fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve".

L'articolo 2 del decreto in oggetto, evidenzia che nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture - quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I del decreto. Della adozione e applicazione di tali criteri minimi i gestori delle infrastrutture, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza evidenziati nel D.Lgs. 81/2008 (articoli 17, 26, 96 e 100).

Inoltre **l'articolo 3** prevede che i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, "assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'articolo 2". E la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato II al decreto.

Riguardo poi ai Dispositivi di protezione individuale (articolo 4) i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori (comma 1), "fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008". In particolare gli indumenti ad alta visibilità "devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1". E al di là degli obblighi già vigenti del Testo Unico, i datori di lavoro "sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto". Al comma 3 dell'articolo 4 si segnala che "i veicoli operativi di cui all'articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento".

Il comma 4) del medesimo articolo, prescrive che "...la segnaletica della zona di intervento "deve avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del 'disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002".

Tale regolamento, che entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, potrà essere rivisto, modificato e integrato (Articolo 6) dopo due anni

dall'entrata in vigore del decreto, "anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali".

Fonte STI Consulting – www.sti-consulting.it

Vedi all. Sic.4

Approfondimenti

Dichiarazione RLS: la scadenza del 31 marzo. La scadenza della comunicazione all'Inail del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: la normativa vigente, le modalità e gli strumenti di comunicazione.

L'importanza del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è nota ed è ribadita nel Decreto legislativo 81/2008. Il Decreto come noto pone come obiettivo di promuovere un sistema di prevenzione aziendale più efficace, e individuato sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).

Tuttavia nelle aziende, nei siti produttivi, non basta nominare l'RLS. Il Testo Unico - come modificato dal decreto correttivo 106/2009 - prevede anche l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Ed è stato fissato un termine per la comunicazione online dei nominativi degli RLS eletti o designati nelle aziende o unità produttive.

La circolare Inail n.11 del 12 marzo 2009 indica che : l'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

Una successiva circolare Inail n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11), chiarisce che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.

E dunque l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Con il decreto correttivo è stato dunque modificato il testo previgente, prevedendo l'obbligo di comunicazione per via telematica all'INAIL solo in caso di nuova elezione o designazione. Dunque non più annualmente anche in assenza di variazioni, come era previsto in precedenza. Quindi la comunicazione non è più annuale ma periodica e viene effettuata ogni volta che il nominativo del RLS cambia.

In particolare in sede di prima applicazione (per coloro che non avessero ancora proceduto con la comunicazione online) andrà comunicato il nominativo del RLS in carica.

E qualora non fosse in carica nessun RLS o in caso di rielezione/ridesignazione della medesima persona alla scadenza del mandato triennale, non sarà necessaria nessuna comunicazione.

Con riferimento alla vicina scadenza del 31 marzo, veniamo ora a dare alcune indicazioni per la modalità delle comunicazioni.

Da tempo l'Inail ha adeguato alla normativa vigente la procedura telematica "Dichiarazione RLS". Procedura a cui si accede dal sito www.inail.it attraverso il " Punto Cliente", seguendo il percorso illustrato nella circolare n. 43.

Si evidenzia in particolare che:

- per le aziende con più unità produttive la procedura consente per ciascuna di esse l'indicazione dei dati del relativo RLS;

- la procedura, una volta che sia stata completata, rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione.

Queste alcune semplici istruzioni operative riportate nella Circolare n. 43 per l'accesso all'applicazione "Dichiarazione RLS" in caso di prima comunicazione di aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL:

PRIMA COMUNICAZIONE

Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL

Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:

1. collegarsi al sito www.inail.it;
2. selezionare Registrazione;
3. accedere alla sezione Registrazione ditta;
4. inserire nell'apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1.

L'INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.

Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di "Punto Cliente", inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell'azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione Dichiarazione RLS.

Le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l'accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS.

Considerando che la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, come per altre comunicazioni all'Inail, fa riferimento all'Unità produttiva, dall'8 gennaio 2013 è possibile inserire o aggiornare online la situazione organizzativa dell'azienda in un unico applicativo, anche in

previsione della prossima scadenza del 30 giugno 2013, che dispone la piena telematizzazione dei servizi di informazione.

In questo caso a fornire le istruzioni operative per l'utilizzo di questo strumento, denominato 'Unità produttiva', è la circolare n. 69 del 21 dicembre 2012.

Ricordiamo che l'Unità produttiva è definita dal D. Lgs. 81/2008 come stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. È dunque, come rimarca in un recente articolo l'Inail, "il punto di riferimento produttivo al quale le imprese devono fare riferimento nei loro adempimenti di comunicazione a fini informativi/statistici, quale la comunicazione in via telematica dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), disciplinata da alcune circolari emesse a partire dal 2009".

E con il nuovo applicativo 'Unità produttiva' è ora possibile tenere "sotto controllo l'assetto organizzativo dell'azienda, rinvenendo in ogni momento i riferimenti già memorizzati in archivio, e aiutando nella predisposizione di nuovi adempimenti che prevedano tale riferimento". Tra l'altro, la procedura rilasciata dall'Istituto potrà essere funzionale non solo all'utilizzo della procedura "Dichiarazione RLS", ma anche all'avvio del nuovo processo di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica, la cui fase sperimentale si sta avviando in questi giorni. I dati "che sono già presenti nel database relativo alle comunicazioni RLS sono stati portati nel nuovo applicativo, arricchendo l'archivio delle Unità produttive".

Per accedere al nuovo applicativo è sufficiente attivare il servizio on-line disponibile nell'area 'Punto cliente' del portale www.inail.it, sia per le aziende non soggette all'assicurazione presso l'INAIL che per le imprese assicurate, inclusi i comuni e gli enti pubblici, e i loro delegati.

L'indicazione va effettuata adoperando il servizio "Dichiarazione Unità produttiva" alla voce del menù "Unità produttiva". Selezionando il tasto 'Modifica', è poi possibile aggiornare la situazione già presente in archivio che riporta le eventuali Unità produttive già dichiarate, consentendo l'inserimento di nuovi dati o la modifica di quelli esistenti.

Il rischio biologico nella gestione dei rifiuti

Si riporta un estratto dell'articolo "Le endotossine batteriche, un rischio biologico emergente? Studi effettuati in impianti di trattamento e gestione rifiuti" a cura di Ivan Castrovillari, Dottore Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente nei Luoghi di Lavoro.

Il rischio biologico nella gestione dei rifiuti

Il rischio biologico è uno dei temi ripresi dal D.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale rischio, riferito al titolo X, comprende tutte le attività che possono comportare un'esposizione ad agenti biologici in maniera deliberata e non (rischio potenziale). Nel settore occupazionale, si possono distinguere attività che comportano l'uso di microrganismi opportunamente selezionati, mentre altre che pur non prevedendone uno specifico uso, espongono il lavoratore a rischi legati ai microrganismi stessi.

Tra tali attività rientrano quelle destinate alla gestione del rifiuto ed al trattamento dello stesso.

(compostaggio, biostabilizzazione, depurazione delle acque, trattamento del percolato ecc..) le quali sono correlate alla presenza di rischi per la salute a breve e lungo termine. In tali situazioni i microrganismi presenti possono essere veicolati in maniera diversa in relazione alle condizioni ambientali (condizioni meteo/climatiche, presenza di vento ecc..), al tipo di rifiuto ed alle modalità di trattamento.

Le principali vie di contatto per i lavoratori esposti possono essere: muco-cutanea, apparato digerente e respiratoria. La sintomatologia clinica osservabile è relativa a: irritazione polmonare, diarrea, dolori articolari, febbre, brividi, stanchezza insolita. Limitate evidenze epidemiologiche, hanno posto l'attenzione sui possibili effetti cancerogeni a danno dei lavoratori esposti.

I bio-aerosol possono contenere una moltitudine di microrganismi differenti vitali e non vitali, nonché componenti biologiche attive da essi derivati. In linea generale, l'inalazione di microrganismi ha quale principale conseguenza, il manifestarsi di una reazione di "ipersensibilità immediata" o allergia; questa reazione è dovuta alla presenza di anticorpi antigene-specifici appartenenti alla classe IgE delle immunoglobuline circolanti (Burrell, 1991). Il rischio maggiore di sviluppare allergie si presenta per quei soggetti già predisposti o "sensibili", ed a causa di fattori genetici individuali; per tali persone infatti anche concentrazioni estremamente basse di specifici allergeni aero-dispersi sono sufficienti a scatenare massicce risposte immunitarie con conseguenze anche gravi.

In tale contesto appare importante sottolineare che molte componenti tossiche possono essere associate al particolato e, quando vengono inalate in analogia a quanto avviene per le polveri, è possibile determinarne effetti sulla salute in funzione della dimensione aero-dinamiche.

Numerosi studi hanno evidenziato come l'esposizione ripetuta nel tempo a microrganismi, non determini soltanto effetti acuti ma anche cronici.

I principali agenti biologici da considerare come potenziale fonte di rischio per gli addetti al trattamento di R.S.U. e produzione di composti sono:

- Micotossine con potenziali attività tossica e/o cancerogena

- Alcuni VOCs derivanti dal metabolismo di alcuni ceppi fungini con potenziali attività irritanti e/o antigeniche (NH₃, H₂S, ecc..)
- L' (1-3)-β-D-glucano (prodotto fungino) e le spore di alcuni funghi (*Alternaria*, *Aspergillus*, *Cladosporium*, *Penicillium*) che hanno dimostrato attività allergenica
- Gli attinomiceti con potenzialità allergiche e sensibilizzanti
- Le endotossine prodotte dai batteri Gram negativi, con potenziale attività tossica e frequente possibilità di determinare reazioni allergiche e di sensibilizzazione.

Uno studio austriaco (Marth E, et al. 1999) ha seguito un gruppo di 34 dipendenti di un impianto di compostaggio nel corso di un triennio. Dallo studio è emersa una diminuzione della funzionalità polmonare nel tempo, ma comunque entro valori attesi, ed un aumento della concentrazione totale di IgE nel sangue.

Un altro studio tedesco (Schappler-Scheele et al. 1998 - 1999) ha preso in esame 362 addetti al compost in 42 impianti di compostaggio. Dallo studio è emerso che in 129 addetti erano comuni patologie quali asma, bronchite allergica, e alveolite allergica.

Allo stato attuale non esistono TLV (Valori Limite di Soglia) per tali sostanze a ragione di una non adeguata evidenza scientifica; i bio-aerosol possono contenere contaminanti saggiabili quali ad esempio endotossine, antigeni, micotossine, VOC; questi composti possono essere rilevati tramite saggi chimici, biologici ed immunologici.

Esposizione ad endotossine batteriche

Le endotossine batteriche, hanno rivestito notevole interesse poiché possono essere facilmente rilasciate in grandi quantità nelle polveri organiche, in forma di micro vescicole di 30-50 nm. Le endotossine sono presenti in diversi ambienti di lavoro e, qualora inalate, sono in grado di scatenare risposte infiammatorie acute e polmoniti tossiche dovute all'attivazione non specifica di macrofagi alveolari, con conseguente attivazione di citochine e altri mediatori.

Le endotossine passano in forma aerodispersa, durante la produzione e la manipolazione del materiale organico. Gli studi effettuati sulle endotossine hanno evidenziato concentrazioni rilevanti in settori occupazionali come quello della produzione primaria ed agricola (allevamenti

animali, coltivazione e raccolta grano, cotone, patate, produzione di mangimi animali, macelli animali) ed in quei settori che trattano materiale organico come gli impianti di selezione e compostaggio, industrie di depurazione acque e fanghi, raccolta manuale di rifiuti, impianti di stoccaggio legna e compostaggio.

Alcuni studi in settori non professionali, sono stati condotti sull'esposizione a tali elementi biologici. In un report del 1998, venne studiata una comunità in Finlandia; più di 100 persone

accusavano problemi respiratori. I ricercatori hanno evidenziato come l'acqua di un lago e del pubblico acquedotto, fosse contaminata da una concentrazione di 200-1000 ng/ml di endotossine; concentrazioni poi dimostratesi del tutto eccezionali. Successivi studi hanno evidenziato come il 97% di endotossine vengono eliminate dai trattamenti di depurazione (Anderson WB, 2002).

Altri studi hanno osservato che la popolazione non lavorativa, è esposta a bassi livelli di endotossina e che le stesse siano corresponsabili della "sindrome dell'edificio malato" (Park JH

2000). Un altro interessante studio ha analizzato le PM₁₀ in 13 locations del South California (U.S.A.) rilevando sostanziali differenze tra le varie postazioni (Mueller-Annelin et al, 2004).

Per approfondimenti vedi all.sic.4

Betoniera, caratteristiche e corretto utilizzo. Il video multilingue.

La betoniera è una macchina per l'edilizia avente la funzione di impastare e miscelare tra di loro i vari componenti della malta o del calcestruzzo. Il termine deriva dalla parola francese "beton" (cemento).

Può essere di tipo fisso, per i grandi lavori di cantiere

mobile, per piccoli lavori

montata su autocarro, per il trasporto della miscela nel luogo di utilizzo

Le betoniere mobili sono composte da:

un contenitore, detto bicchiere o tamburo, dove vengono versati gli elementi da miscelare (acqua, sabbia, ghiaia, leganti). All'interno del tamburo sono presenti delle pale che aumentano la capacità di mescolamento della miscela durante la rotazione. La capacità normale del bicchiere si aggira sui 300 litri;

un sistema di rotazione del bicchiere comandato da un motore elettrico. Esistono anche betoniere azionate da un piccolo motore a scoppio;

un sistema di ribaltamento del bicchiere per consentirne lo svuotamento;

un'incastellatura di supporto carrellata che permette di spostare la betoniera nel luogo più opportuno.

ESEM, Ente Scuola Edile Milano, ha pubblicato utili corsi di formazione professionale, disponibili in varie lingue.

I video possono essere utilizzati dalle imprese, dai lavoratori e dai tecnici di settore delle costruzioni per fornire agli operatori le nozioni di base necessarie al lavoratore per un corretto approccio al cantiere edile. I video sono disponibili in diverse lingue straniere per facilitare l'integrazione linguistica dei lavoratori appena giunti in Italia.

Per approfondimenti :

<http://www.youtube.com/watch?v=bHMdNVStLi4&list=PLmrZekQyr42wIWbF69utW2BuY8SGYGm7x>

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall' Arch.Gaetano Buttaro.
Chiuso in data 31/03/2013.